FEDERAZIONE
UIL SCUOLA RUA
VERONA

DOCENTI E ATA

UNA NUOVA SENTENZA CI DÀ RAGIONE

TRATTENUTA DEL 2,50% SUL TFR

ILLEGITTIMA PER I SUPPLENTI

PRESENTAZIONE DEL RICORSO
GRATUITA
per gli iscritti UIL Scuola

La **Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4033 del 13 ottobre 2026**, conferma quello che la UIL Scuola sostiene da sempre: la trattenuta del 2,50% sul TFR applicata al personale con contratto a tempo determinato è illegittima.

1 Chi può agire

Docenti e personale ATA **supplenti**, oppure **di ruolo che hanno lavorato da precari negli ultimi 5 anni** (limitatamente agli anni di precariato), ai quali è stata applicata la trattenuta. Anche chi oggi non lavora più nella scuola.

2 Non perdere gli arretrati

La prescrizione è di **5 anni** (art. 2948, n. 4, c.c.) e matura mese per mese. Con la diffida interrompi i termini e chiedi le somme **da novembre 2021 ad oggi** se sei ancora precario, oppure **da novembre 2021 fino all'immissione in ruolo**.

PERCHÉ LA TRATTENUTA È ILLEGITTIMA

Cos'è. Nel cedolino NoiPA compare una ritenuta del 2,50% calcolata sull'80% della retribuzione lorda (circa 35–45 € al mese), riferita all'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999.

Perché nasce. Con il passaggio del TFS al TFR (L. n. 448/1998; art. 1, commi 2–4, D.P.C.M. 20 dicembre 1999) è stata introdotta per garantire al personale **di ruolo** l'invarianza della retribuzione netta. Per il personale di ruolo resta legittima (Corte cost., sent. n. 213/2018).

Perché non vale per i supplenti. Il TFR del personale a tempo determinato è disciplinato da norme diverse (art. 1, comma 9, D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e Accordo quadro ARAN del 29 luglio 1999), che non prevedono alcuna riduzione. Il TFR è a carico del datore di lavoro (art. 2120 c.c.): la trattenuta è priva di base normativa e le somme vanno restituite.

QUANTO PUOI RECUPERARE?

https://forms.gle/uwpBr7xZoLSL7EjF9

Compila il modulo a questo link: scoprirai quanto puoi recuperare in base al tuo profilo e alla durata dei contratti.